

***D.Lgs.152/2006 art. 124 comma 8:
inosservanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.***

A cura di Mauro Kusturin

L'art. 124 del D.Lgs.152/2006 è stato da sempre foriero di argomenti di interesse da parte di chi opera in campo ambientale ed in particolar modo in materia di scarichi idrici; io personalmente ho scritto, in tempi recenti e non, contributi dottrinali sul citato articolo.

In questo affronto una problematica particolare, comunque concreta, in quanto rientra nelle modalità di rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico; partiamo con l'analizzare nello specifico la norma interessata, anzi, per essere maggiormente precisi, il secondo ed il terzo periodo dell'ottavo comma dell'art.124, che citano testualmente:

- *“Un anno prima della scadenza (dell'autorizzazione allo scarico) ne deve essere chiesto il rinnovo.”*
- *“Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.”*

Nel leggere questi due periodi e nel trattare istruttorie di autorizzazioni allo scarico, pane quotidiano del mio lavoro, mi sono imbattuto più volte sempre nel dilemma di come comportarsi con l'iter procedurale, in caso di inosservanza alle prescrizioni della autorizzazione per la quale è stato richiesto il rinnovo; di seguito riporto uno schema tipo di procedimento, per dare modo al lettore di percorrere insieme il citato iter:

1. un soggetto titolare allo scarico ed in possesso di regolare autorizzazione provvede alla richiesta di rinnovo dell'atto autorizzatorio nei termini e nelle modalità previste dall'art.124 comma 8, cioè un anno prima della scadenza;
2. l'autorità competente (nel mio caso la Provincia) provvede ad avviare il procedimento di rinnovo ai sensi dell'art.7 L.241/90 e ss.mm.;
3. sempre l'autorità competente provvede ad inoltrare all'A.R.P.A. la richiesta di parere tecnico necessario e propedeutico al rinnovo dell'atto di che trattasi;
4. dagli accertamenti dell'A.R.P.A. (o da successivo sopralluogo effettuato dall'autorità competente) scaturisce un'inosservanza alle prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione allo scarico ed il conseguente parere non favorevole;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

5. l'autorità competente e l'organo accertatore procedono ad attivare i vari procedimenti amministrativi e/o penali (sanzioni amministrative, denunce all'a.g., diffida ex art.130 D.Lgs.152/2006, etc).

Fermo restando i passaggi su elencati, personalmente ritengo che il soggetto in questione sia in possesso dell'autorizzazione allo scarico e pertanto non passibile di sanzioni relative alla mancanza di atto autorizzatorio. Tuttavia, il mio ragionamento potrebbe portare nella direzione che un'autorizzazione allo scarico, nella casistica sopra riportata, avrebbe una durata non limitata, contravvenendo così al principio della norma che prevede i canonici 4 anni.

Allora è necessario che l'autorità competente intervenga per limitare, al tempo strettamente necessario, il periodo transitorio previsto dal terzo periodo del comma 8, agendo ai sensi L.241/90 e dando inizio alla regolare chiusura del procedimento.

Difatti l'autorità competente, in caso di riscontro dell'inosservanza alle prescrizioni, in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dovrebbe procedere ad attivare le fasi di chiusura del procedimento; in tal caso il titolare allo scarico non godrebbe più del periodo transitorio previsto dal comma 8 e dovrebbe procedere ad inoltrare nuovamente istanza di rinnovo, che ovviamente verrà presentata oltre i limiti di scadenza temporale previsti dal secondo periodo del comma 8.

Ma come rispettare anche quanto dettato dall'art.130 del D.Lgs. 152/2006 in merito ai procedimenti di diffida che si attivano in caso di inosservanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione? La soluzione a tutti questi dubbi c'è: è necessario rispettare tutte le norme.

Riprendendo lo schema di procedimento riportato in testa al contributo, vediamo di completarlo con quali potrebbero essere le ultime fasi salienti (*in grassetto e corsivo*):

1. un soggetto titolare allo scarico ed in possesso di regolare autorizzazione provvede alla richiesta di rinnovo dell'atto autorizzatorio nei termini e nelle modalità previste dall'art.124 comma 8, cioè un anno prima della scadenza;
2. l'autorità competente (nel mio caso la Provincia) provvede ad avviare il procedimento di rinnovo ai sensi dell'art.7 L.241/90 e ss.mm.;
3. sempre l'autorità competente provvede ad inoltrare all'A.R.P.A. la richiesta di parere tecnico necessario e propedeutico al rinnovo dell'atto di che trattasi;
4. dagli accertamenti dell'A.R.P.A. (o da successivo sopralluogo effettuato dall'autorità competente) scaturisce un'inosservanza alle prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione allo scarico ed il conseguente parere non favorevole;

5. l'autorità competente e l'organo accertatore procedono ad attivare i vari procedimenti amministrativi e/o penali (sanzioni amministrative, denunce all'a.g., diffida ex art.130 D.Lgs.152/2006, etc).
6. **dopo aver acquisito il parere negativo di A.R.P.A. (o da altra struttura preposta), l'autorità provvede a fissare un congruo termine per la diffida ex art.130;**
7. **decorso tale termine, in caso di conferma del parere non favorevole, l'autorità competente attiva le procedure di diniego del procedimento previste dall'art.10 bis della L.241/90;**
8. **successivamente l'autorità competente, valutate le eventuali osservazioni così come previsto sempre dall'art.10 bis, predispose il provvedimento finale, nel quale verranno indicate sia le motivazioni che hanno portato alla chiusura del procedimento che quelle relative al mancato accoglimento delle osservazioni su richiamate.**

Ovviamente il soggetto passivo del provvedimento di diniego potrà impugnare lo stesso nei termini previsti dall'attuale e vigente normativa in materia di giustizia amministrativa, fermo restando che da quel momento risulta comunque privo di qualsivoglia autorizzazione allo scarico e pertanto passibile di sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006.

In conclusione, ritengo che quella sopra descritta sia, al momento, in assenza anche di giurisprudenza di merito, l'unica via percorribile per il giusto e corretto rispetto delle vigenti normative in materia ambientale e di diritto amministrativo.

Mauro Kusturin

Publicato il 26 ottobre 2011